



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE N. 25
Informativa

OGGETTO: Circolazione Stradale.

Procedura sanzionatoria.

Pagamento in denaro contante *brevi manu* ex artt. 202-*bis* e 207 C.d.S.

Nota del Ministero dell'Interno prot. 300/A/1052/13/101/20/21/1 del 6 febbraio 2013.

Com'è noto, l'art. 12, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha stabilito un'ulteriore riduzione della limitazione all'uso del denaro contante per i pagamenti effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, riducendola ad euro 1.000,00 e così modificando la disposizione generale sulla "tracciabilità" dei pagamenti prevista dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 231/07.

In relazione a quanto sopra indicato, il Comando del Corpo ha provveduto ad inoltrare specifico quesito al Ministero dell'Interno, in merito all'applicabilità della deroga di cui all'art. 49, comma 17, del D.L.vo n. 231/07 alle ipotesi di pagamento *brevi manu* delle sanzioni amministrative pecuniarie nei casi previsti dagli artt. 202, comma 2-*bis* e 207 C.d.S..

Con la nota di cui all'oggetto, il Dicastero ha affermato che "... le disposizioni contenute nell'art. 49, comma 17, del decreto legislativo n. 231/07 consentono di derogare tale limite quando i pagamenti sono effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici."

Alla luce di quanto affermato, pertanto, trova piena applicazione il disposto degli artt. 202 comma 2-*bis* e 207, indipendentemente dall'importo della sanzione pecuniaria prevista.

ML/CC

Addi, 20/02/13

F.to IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Giovanni ACERBO